

# COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)

Via A. Proviero, 9 – CAP 87059  
Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788  
Telefono 0984 432000 Fax 0984 432033

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)  
Codice ISTAT: 078156  
PEC: [comune.casalidelmanco@asmepec.it](mailto:comune.casalidelmanco@asmepec.it)

## REGOLAMENTO

# RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del  
30/12/2019

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.**

**Art. 2 – DEFINIZIONI.**

**Art. 3 – DIVIETI.**

**Art. 4 – PRESCRIZIONI.**

**Art. 5 – PERMESSI.**

**Art. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA.**

**Art. 7 – TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA.**

**Art. 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE.**

**Art. 9 – SEQUESTRO DEL MATERIALE.**

**Art. 10 – RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE.**

**Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE.**

**Pag. 7 – *Allegato “ A “ Schema domanda.***

**Pag. 8 – *Allegato “ B “ Schema autorizzazione.***

## Art. 1- OGGETTO

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglia e legna secca nei boschi di proprietà del Comune di Casali del Manco, così distinti.

### ex Comune di Pedace:

- Foglio n° 1    particella 54 - Sottocappuccini  
                  particella 88 - Cappuccini;
- Foglio n° 2    particella 390 – Trempa di S. Maria;
- Foglio n° 5    particella 88 – Petrone;  
                  particella 145 – Petrone;
- Foglio n° 6    particella 66 – Prato Piano;  
                  particella 69 – Prato Piano;  
                  particella 71 – Prato Piano;
- Foglio n° 8    particella 17 – Prato Piano;
- Foglio n° 12    particella 1 – Tenna;  
                  particella 2 – Tenna;  
                  particella 3 – Tenna;
- Foglio n° 13    particella 6 – Tenna;  
                  particella 7 – Tenna;  
                  particella 11 – Tenna;
- Foglio n° 14    particella 1 – Colle della Vacca;
- Foglio n° 15    particella 1 – Colle della Vacca;  
                  particella 2 – Colle della Vacca;
- Foglio n° 17    particella 21 – Rustico Botorino sottano;
- Foglio n° 18    particella 12 – Rustico Botorino sottano;
- 

### ex Comune di Serra Pedace:

- Foglio 5    particella 1 - Macchia Sacra;  
                  particella 2 - Macchia Sacra;  
                  particella 3 - Macchia Sacra;  
                  particella 4 - Macchia Sacra;
- Foglio 6    particella 1 - Macchia Sacra;  
                  particella 2 – Macchia Sacra;  
                  particella 3 – Macchia Sacra;  
                  particella 4 – Macchia Sacra;  
                  particella 5 – Macchia Sacra;  
                  particella 6 – Macchia Sacra;  
                  particella 7 – Macchia Sacra;  
                  particella 8 – Macchia Sacra  
                  particella 10 – Macchia Sacra;
- Foglio 7    particelle 1 – Macchia Sacra;  
                  particella 2 – Macchia Sacra;  
                  particella 3 – Macchia Sacra;  
                  particella 4 – Macchia Sacra;  
                  particella 5 – Macchia Sacra;
- Foglio 8    particella 1 – Macchia Sacra;

### ex Comune di Spezzano Piccolo:

- Foglio 9    particella 1 – Acerina – Timpone Stella;  
                  particella 2 - Acerina – Timpone Stella;  
                  particella 3 - Acerina – Timpone Stella;  
                  particella 4 - Acerina – Timpone Stella;

➤	Foglio 13	particella	1 – Acerina – Timpone Stella;
		particella	2 - Acerina – Timpone Stella;
		particella	3 - Acerina – Timpone Stella;
		particella	4 - Acerina – Timpone Stella;
		particella	7 – Acerina – Timpone Stella;
		particella	8 - Acerina – Timpone Stella;
		particella	9- Acerina – Timpone Stella;
		particella	11 - Acerina – Timpone Stella;
		particella	12 - Acerina – Timpone Stella;

I fondi comunali soprarichiamati non ricadono nel perimetro del Parco Nazionale della Sila. Ogni famiglia residente nel comune di Casali del Manco così come risulta all'anagrafe comunale, può essere autorizzata, presentando apposita domanda, al prelievo ed al recupero di ramaglia e legna secca nei boschi del fondo di proprietà comunale sopra richiamato.

## **Art. 2 - DEFINIZIONI**

Si intende per:

- a) “ramaglia”: insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc. presenti a terra.
- b) “legna secca”: insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi presenti a terra e staccatasi per cause naturali dalla pianta madre.

Le piante arboree evidentemente morte, ma non abbattute e quindi ben radicate a terra non rientrano nelle definizioni precedenti e quindi non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento.

## **Art. 3 - DIVIETI**

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere “ramaglia” e/o “legna secca” giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e quindi non dipesa da cause naturali;
- b) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata;
- c) Di realizzare depositi di legna;
- d) Cedere a terzi il permesso rilasciato;
- e) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alla aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali;
- f) Vendere la “ramaglia” e/o “legna secca” raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio comunale;
- g) Abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccagginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo;
- h) Raccogliere piante o parti di piante, schiantate e regolarmente martellate o segnate dall'Ente competente;
- i) Asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;
- l) Accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;
- m) Introdurre nel bosco attrezzi meccanici e motosega.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nella Regione Calabria. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

Il Comune di Casali del Manco non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario dell'autorizzazione nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione.

#### **Art. 4 - PRESCRIZIONI**

Nei boschi dei fondi di proprietà comunale “ potrà essere raccolta esclusivamente:

- legna distaccata per cause naturali dalla pianta produttrice di diametro inferiore a 15 cm e di qualsiasi lunghezza;
- rami, cimali, cortecce ed altri residui di tagli, giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dal Comune;
- piante deperite, intristite o morte, non atte al commercio e comunque giacenti a terra;
- ceppaie sradicate;

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il depezzamento sul posto del materiale lungo con attrezzatura manuale, con assoluto divieto di motoseghe.

La raccolta di ramaglia e legna secca potrà essere autorizzata, nel periodo dal primo Aprile al trentuno Ottobre di ogni anno purché le aree non siano interessate da lavori boschivi da parte di ditte autorizzate dal Comune.

Considerato che l'attività di raccolta della ramaglia e della legna secca risulta essere un'attività utile al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi e constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto, è indicato dal beneficiario ed autorizzato a tale scopo dall'Ufficio competente; sono esclusi l'uso di veicoli cassonati e carrelli rimorchi.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, a circolare all'interro delle strade demaniali dove è presente il divieto di transito agli automezzi. L'uso di altro veicolo non tempestivamente comunicato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

La raccolta, ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

#### **Art. 5 – PERMESSI**

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglia e legna secca, in conformità a detto regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Casali del Manco.

Il prelievo di quanto definito all'art. 2 e specificatamente nell'art. 3, dovrà avvenire, previa autorizzazione da parte del Comune, dietro presentazione di una istanza secondo l'apposito modello predisposto dall'Ufficio ed utilizzando esclusivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Ente; tale autorizzazione dovrà essere esibita a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità dal primo Aprile al trentuno Ottobre di ogni anno.

La quantità di ramaglia e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare.

L'autorizzazione di raccolta sarà rilasciata dal responsabile del servizio.

Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, a quelle in regola sarà rilasciata l'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate saranno inviate al Corpo Forestale dello Stato per gli opportuni controlli nonché alla Polizia ambientale ed alla Polizia municipale.

Chiunque intenda svolgere l'attività disciplinata dal presente regolamento deve inoltrare al Comune di Casali del Manco apposita richiesta utilizzando l'apposito modello predisposto dagli Uffici.

L'autorizzazione è subordinata alla ricezione di apposita dichiarazione di impegno alla raccolta di materiale plastico-vetroso e di altro tipo, vocato all'inquinamento dell'ambiente naturale, al fine di evitare il proliferare dell'abbandono dei rifiuti, tutelare l'ambiente e ignorare l'habitat dei luoghi.

## **Art. 6 - MODALITA' DI RACCOLTA**

Il titolare dell'autorizzazione di cui ai precedenti articoli può raccogliere il materiale legnatico:

a) solo durante il periodo decorrente dal primo Aprile al trentuno Ottobre dell'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione;

b) durante le ore diurne, così articolate:

- Aprile - Maggio dalle ore 7,00 alle ore 18,00;
- Giugno - Agosto dalle ore 6,00 alle ore 19,00;
- Settembre – Ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,00;

c) munito dall'autorizzazione rilasciata dall'Ente.

## **Art.7 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA**

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna selvatica.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

## **Art. 8 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del RESPONSABILE DEL SETTORE, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile da parte del RESPONSABILE DEL SETTORE, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così per come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 e smi.

Per di più, per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale anche per il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata.

## **Art. 9 - SEQUESTRO DEL MATERIALE**

Fermo restando le sanzioni amministrative, chiunque si impossessa di materiale legnoso, nel territorio Comunale di Casali del Manco con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G. ai sensi del C.P.P..

E' sempre disposto il sequestro del materiale legnatico nei confronti di coloro i quali contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento.

## **Art. 10 - RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926;
- b) alla legge n° 353/2000 e smi;
- c) alle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria (art 30 D.G.R. n° 218 del 20/05/2011 e succ. mod. ed int. D.G.R. n° 43 del 03/02/2012 );
- d) ad ogni altra normativa di settore.

## **Art. 11- ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.

Allegato " A " Schema domanda.-

**Al Responsabile del Settore 5  
del Comune di Casali del Manco  
Corso Umberto, 59 – località Trenta  
87059 Casali del Manco (CS)**

**DOMANDA RACCOLTA RAMAGLIA/LEGNA SECCA NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE – Anno \_\_\_\_\_.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

Ai sensi dell'apposito regolamento Comunale l'autorizzazione di poter raccogliere ramaglia e legna secca, di diametro inferiore ai quindici cm., nei boschi di proprietà comunale.

Comunica, inoltre, di utilizzare il seguente mezzo per il transito, carico e trasporto della legna secca e ramaglia nelle aree demaniali:

tipo di veicolo:

N. di targa

**SI IMPEGNA**

nello svolgimento di tale attività ad attenersi scrupolosamente alle condizioni e prescrizioni indicate dal Comune di Casali del Manco ed inoltre provvedere alla raccolta di materiale plastico-vetroso e di altro tipo, vocato all'inquinamento dell'ambiente naturale, al fine di evitare il proliferare dell'abbandono dei rifiuti, tutelare l'ambiente e ignorare l'habitat dei luoghi..

**DICHIARA**

Di essere consapevole che il Comune di Casali del Manco può utilizzare, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. N. 196/2003, i dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente per fini istituzionali propri della P.A, secondo la nota informativa prevista dall'art. 13 dello stesso decreto e riportata di seguito:

**Finalità del trattamento dei dati:** - art.30 D.G.R. n°218/2011 – Regione Calabria .

**Modalità di trattamento:** Informativo e cartaceo;

**Natura del trattamento:** obbligatoria,.

**Conseguenze del rifiuto di rispondere :** Non procedibilità alla fase istruttoria.

**Soggetti interessati ad eventuale comunicazione o diffusione dei dati**

Personale interno del Comune di Serra Pedace – Organi di vigilanza – Ufficio tecnico comune – Corpo Forestale dello Stato.

**Diritti dell'interessato previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D. Lgs. N° 196/ 2003.**

**Titolare del trattamento dei dati** Comune di Casali del Manco.

**Responsabile del trattamento dei dati:** Dott. Carlo Ugo Mancuso.

**Incaricato del trattamento dei dati:** Dott. Carlo Ugo Mancuso.

**Casali del Manco, li** \_\_\_\_\_

**Firma autenticata (\*)** \_\_\_\_\_

NOTA(\*) La firma non va autenticata se:

a) Alla dichiarazione è allegata e trasmessa unitamente una fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

b) La firma è apposta in presenza del Responsabile del Procedimento o impiegato addetto alla ricezione della documentazione.

Casali del Manco, li \_\_\_\_\_

(firma Resp. Proc. o Addetto)

**COMUNE DI CASALI DEL MANCO**  
**(Provincia di Cosenza)**  
**Settore 5**

**AUTORIZZAZIONE n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Prot. n° \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: Autorizzazione raccolta ramaglia e/o legna secca nel Comune di Casali del Manco.**

**Vista l'istanza avanzata in data \_\_\_\_\_**

**SI CONCEDE AL SIG. \_\_\_\_\_ L'AUTORIZZAZIONE**

Alla ricerca e raccolta di ramaglia e legna secca al suolo nei boschi dei fondi di proprietà comunale, al transito con l'automezzo indicato nella richiesta per il solo fine della raccolta della legna nel rispetto delle modalità e prescrizioni di seguito indicate:

Il presente permesso per la raccolta della ramaglia e legna secca è valido nei boschi dei fondi di proprietà comunale. Il permesso ha validità annuale, con decorrenza dal primo Aprile al trentuno Ottobre dell'anno \_\_\_\_\_, così distinti:

Aprile-Maggio dalle ore 7,00 alle ore 18,00 – Giugno Agosto dalle ore 6,00 alle ore 18,00 – Settembre-Ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,00 ed è a titolo gratuito considerata, l'utilità sociale di tale attività al fine della prevenzione degli incendi boschivi e della migliore fruizione turistica dei boschi, constatato anche che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo;

Il materiale che può essere oggetto di raccolta è costituito dalla ramaglia e legna secca o seccagginosa naturalmente presente sul suolo per schianti o rotture provocate dagli agenti atmosferici, di diametro inferiore a 15 cm e di qualsiasi lunghezza.

Per agevolare le operazioni di carico e trasporto è consentito il deprezzamento sul posto del materiale lungo con attrezzatura manuale con assoluto divieto di motoseghe.

Il veicolo da utilizzarsi per il carico ed il trasporto del legname raccolto è il seguente: modello \_\_\_\_\_ targa \_\_\_\_\_ indicato dal beneficiario e specificamente autorizzato a tale scopo dall'Ufficio competente.

Tale veicolo rimane il solo autorizzato, per il periodo di validità del permesso, a circolare all'interno delle strade demaniali dove è presente il divieto di transito agli automezzi. L'uso di altro veicolo non tempestivamente indicato all'Amministrazione comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Il carico, in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, non deve assolutamente eccedere la capacità di portata del veicolo Modello \_\_\_\_\_ e targato \_\_\_\_\_, attestata sulla carta di circolazione e dovrà essere adeguatamente assicurato per impedire la caduta accidentale di materiale durante la marcia. La mancata osservanza di detta prescrizione, oltre alle sanzioni previste dal Codice citato, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

E' vietato l'uso di carrelli da trainarsi con autoveicoli, automezzi cassonati di qualsiasi genere, furgonati destinati al trasporto di merci.

La raccolta ed il trasporto del materiale fino al veicolo adibito al carico, devono essere effettuate manualmente, evitando il trascinarsi, il rotolamento e comunque danni al terreno e al soprassuolo.

Il transito del veicolo autorizzato al trasporto della legna raccolta, deve avvenire evitando ogni danno al fondo stradale e al soprassuolo.

E' fatto divieto di abbattere piante in piedi, ancorché secche o seccagginose, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo il suolo e il soprassuolo.

E' fatto divieto di asportare legname accatastato a seguito di interventi di miglioramento forestale;

E' fatto divieto di accedere ad aree con lavori di taglio in corso di esecuzione;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopra indicate, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

E' fatta sempre salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale vigenti nella Regione Calabria. Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per le attività effettuate in maniera difforme al presente atto si applicano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di Massima Polizia Forestale ed il calcolo dell'eventuale danno erariale derivante dall'attività non autorizzata nonché quelle previste nel regolamento Comunale.

Il Comune di Casali del Manco non risponde di eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti da guasti, furti o da ogni altra causa o di eventuali infortuni del concessionario nell'espletamento dell'attività di raccolta oggetto della presente concessione.

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcuna concessione ovvero di revocare con preavviso quelle eventualmente già rilasciate senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del concessionario.

La presente concessione è personale, non cedibile a terzi e comporta la conoscenza delle leggi, regolamenti, norme e consuetudini in materia forestale e ambientale ed ha validità dal primo Aprile al trentuno Ottobre dell'anno \_\_\_\_\_.

Casali del Manco lì, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Settore 5**  
**Dott. Carlo Ugo Mancuso**